



# COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergeggi  
tel 019 25.7901  
fax  
C.F. e P. IVA: 00245250097  
[www.comune.bergeggi.gov.it](http://www.comune.bergeggi.gov.it)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
e-mail: [bergeggi@comune.bergeggi.sv.it](mailto:bergeggi@comune.bergeggi.sv.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it)

DETERMINAZIONE N. 122

DETERMINAZIONE GENERALE N. 321

DATA: 30/06/2023

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - ART. 79 CCNL 16/11/2022**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06/10/2022, e la successiva nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/01/2023, immediatamente esecutiva;

**VISTO** il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 7 del 26/01/2023, immediatamente esecutivo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 26/01/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Parte Finanziaria;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 04/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2022/2024;

**VISTO** il Pano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023/2025, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14/03/2023, in ottemperanza l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale ha definito gli obiettivi programmatici e strategici della performance;

**VISTO** il decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2023 di attribuzione dell'incarico di responsabile di questo Settore alla sottoscritta dott.ssa Elisa De Negri l'anno 2023;

**DATO ATTO** che con il presente atto si nomina la dott.ssa De Negri Elisa a RUP della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**PREMESSO** che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

**RICHIAMATO** l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

**DATO ATTO**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

**RILEVATO** che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

➤ comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

➤ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

➤ comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

➤ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

➤ comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

**RILEVATO**, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

**DATO ATTO** che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

**RICHIAMATO** il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di*

*cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

**RILEVATO** l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già avviato la contrattazione 2022;

**RISCONTRATO** che la Giunta Comunale ha conferito le linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022 con deliberazione n. 87 del 20/10/2022;

**RICHIAMATE** la propria determinazione n. 464/174 del 17/10/2022, con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 per l'anno 2022, e la propria determinazione n. 539/201 del 02/12/2022, con la quale, alla luce del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021, stipulato in data 16/11/2022, si è provveduto ad integrare il fondo delle risorse decentrate del 2022 ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), prevedendo l'inserimento tra le risorse stabili del fondo di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, stabilendo altresì, *“....che le ulteriori risorse previste per l'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale dell'Ente, saranno inserite nel fondo che verrà costituito per l'anno 2023, così come previsto dal CCNL 2019/2021 stipulato in data 16/11/2022, dovendo procedere alla conclusione del procedimento di stipulazione del contratto decentrato integrativo per l'anno in corso entro la conclusione dell'anno medesimo, al fine di evitare pregiudizi al personale”*;

**VISTO** l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”*;

**VISTO** l'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che disciplina il concorso degli enti locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP – con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali – con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

**RICORDATI** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- la Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta *“minusvalenza fissa”*) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- l'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 che stabilisce *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

**CONSIDERATO** che in data 29/07/2016 prot. n. 6398 il Revisore dei Conti ha fornito la certificazione, prevista dalla suddetta circolare della Ragioneria dello Stato n. 20/2015, in merito alla correttezza del calcolo relativo all'ammontare della riduzione *“permanente”* (pari ad **€ 5.747,11**), ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014, verificando, pertanto, che l'importo in questione non è inferiore a quanto disposto dalle Circolari n. 12/2011, 25/2012 e 15/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

**RICHIAMATO**, in materia di limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,*

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

**RISCONTRATO** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

**RILEVATO**, pertanto, che relativamente alla presente costituzione, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- le ulteriori risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett c) derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (compensi ISTAT, ANPR, calamità naturali ecc.);
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

**EVIDENZIATO** che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

**PRESO ATTO** che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

**PRESO ATTO** pertanto che vi sono voci ulteriori retributive, oltre a quella sopra menzionata, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Bergeggi:

- ✓ stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01/04/2023 elevate qualificazioni);
- ✓ fondo del lavoro straordinario;

**VISTO** l'art. 8 comma 3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**RITENUTO** di non potersi avvalere di questa facoltà per il mancato rispetto della condizione posta dall'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. n.13/2023, (ovvero l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento);

**RICHIAMATO** l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**EVIDENZIATO** che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

**CONSIDERATO** che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

**RILEVATO** che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

**CONSIDERATO** che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

**RILEVATO** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è **INFERIORE** (17 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (17,9445 unità);

**VERIFICATO** che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 *non può essere adeguato*, come rappresentato nella tabella di calcolo del adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

<b>LIMITE 2016</b>	<b>154.363,87</b>
fondo 2018	84.914,87
budget p.o. 2018	69.449,00
<b>totale 2018</b>	<b>154.363,87</b>
n. dipendenti 31/12/2018 totali	17,99
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	17,99
<b>QMP</b>	<b>8.578,39</b>

dato consolidato / voci rilevanti

dato consolidato / voci rilevanti  
stanziamento

aventi diritto trattamento accessorio

da applicare a nuove unità assunte

ANNO DI VERIFICA - 2023			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. (riportare % colonna A)	valore
<b>A TEMPO PIENO</b>	204		204,00
A P.T. 50% (esempio)			0,00
A P.T. 69,44% (esempio)	0		0,00
A P.T. 70 % (esempio)	0		0,00
A P.T. 75% (esempio)	0		0,00
A P.T. 83,33% (esempio)	0		0,00
A P.T. 88,89% (esempio)	0		0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			204,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			<b>17,00</b>
<b>Δ (differenziale dotazione)</b>	-	<b>0,990</b>	
<b>ADEGUAMENTO 2023</b>		<b>-8.492,61</b>	
<b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>		<b>154.363,87</b>	

**RISCONTRATO** che il limite rimane pertanto determinato nel suo importo di € **154.363,87**, come da prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2023	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	82.592,96		95.246,49	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 5.747,11		- 5.747,11	
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>76.845,85</b>		<b>89.499,38</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	- 6.879,98		- 19.386,30	
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			-	
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>		<b>- 6.879,98</b>		<b>- 19.386,30</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		69.449,00		75.897,54
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				- 5.588,84
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)				- 894,59
MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE (se attribuita)		-		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
FONDO LAVORO STRAORDINARIO		1.554,00		1.554,00
ALTRE VOCI - FONDO SEGRETARIO COMUNALE (da Circ. Rag. Stato conto annuale 2020)		13.395,00		13.247,00
<b>LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 / TOTALE ANNO CORRENTE SOGGETTO A LIMITE</b>		<b>154.363,87</b>		<b>154.328,19</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 ART. 33 D.L. 34/2019 (*)</b>				
<b>LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 ADEGUATO</b>		<b>154.363,87</b>		<b>154.328,19</b>
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE (se segno meno)</b>				<b>35,68</b>

**CONSIDERATO** che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- ✓ importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 62.942,98;
- ✓ risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 1.747,20;
  - lett. b): differenziali posizioni economiche da CCNL 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.660,62;
  - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € -- (*di cui*, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2022) per € 1.562,21;
  - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 - €--;
  - lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, €--;
  - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - €--;
- **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 1.690,00;
- **lettera c)**: incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € --;
- **lettera d)**: differenziali posizioni economiche da CCNL 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 2.086,89;
- art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad €--, e tra D3 e D1 pari ad € 869,81;

**ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 72.559,71;**

#### PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
  - art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018: risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (c.d. "sponsorizzazioni"), €--;
  - art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018: quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 (Piani di razionalizzazione) - € --;
  - art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
    - recupero evasione ICI (art. 4 comma 3, CCNL 2000/2001);
    - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 2.000,00;
    - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 3.000,00;
    - compensi per calamità naturali: € 2.000,00;
    - compensi ISTAT: € 6,00;
  - art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € --;

- art. 67, comma 3, lett. f), Ccnl 21/05/2018: risorse di cui all'art 54 del Ccnl 14.09.2000 (messi notificatori) - €--;
- art. 67, comma 3, lett. k), Ccnl 21/05/2018: risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento € --;

RILEVATO che la parte variabile del fondo non è incrementata degli importi discrezionali come disposto con deliberazione della G.C. n. 44 del 15/06/2023, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997: € 3.770,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva: € 5.585,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, con riferimento specifico alle risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/1992): € 1.800,00;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- 0,22% monte salari 2018 quota parte destinata ai dipendenti dell'Ente cui è destinato il fondo per le risorse decentrate: € 939,21;
- Economie anni precedenti - quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 *pro capite*), di competenza degli anni 2021 e 2022: € 3.380,00;

CONSIDERATO altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti: € 0,28 (ex art. 80, comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario: € 6,29 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

**RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € 22.686,78;**

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 95.246,49, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale deve essere detratto l'importo della decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di **€ 5.747,11**, e che pertanto il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 ammonta a **€ 89.499,38**;

**DATO ATTO** che all'importo, come sopra determinato, devono essere aggiunte le seguenti somme:

- ✓ retribuzioni di posizioni e e di risultato delle posizioni organizzative imputate a bilancio: € 75.037,84 (di cui € 5.588,84 escluse dal limite, in quanto somma derivante dalla decurtazione di pari importo delle capacità assunzionali ex art. 11 bis del D.L. 135/2018);
- ✓ 0,22% monte salari 2018 quota parte destinata ai dipendenti delle elevate qualificazioni: € 859,70;
- ✓ salario accessorio del segretario comunale: € 13.247,00;
- ✓ fondo straordinario: € 1.554,00;

**DATO ATTO** che pertanto l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023, escluse le voci non soggette a limite è pari a **€ 154.328,19**;

**RILEVATO** che il fondo così costituito **consente** di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire, come dimostrato nella tabella sottostante:



TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2023	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	82.592,96		95.246,49	
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 5.747,11		- 5.747,11	
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>76.845,85</b>		<b>89.499,38</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	- 6.879,98		- 19.386,30	
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			-	
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 6.879,98		- 19.386,30
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		69.449,00		75.897,54
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				- 5.588,84
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)				- 894,59
MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE (se attribuita)		-		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
FONDO LAVORO STRAORDINARIO		1.554,00		1.554,00
ALTRE VOCI - FONDO SEGRETARIO COMUNALE (da Circ. Rag.Stato conto annuale 2020)		13.395,00		13.247,00
<b>LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 / TOTALE ANNO CORRENTE SOGGETTO A LIMITE</b>		<b>154.363,87</b>		<b>154.328,19</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 ART. 33 D.L. 34/2019 (*)</b>				
<b>LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 ADEGUATO</b>		<b>154.363,87</b>		<b>154.328,19</b>
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE (se segno meno)</b>				<b>35,68</b>

**CONSIDERATO** che questo Comune ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di bilancio" ed ha rispettato il tetto della spesa di personale ai sensi dell'1, comma da 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (dati rendiconto 2022);

**PRESO ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

**DATO ATTO**, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in data 23/05/2019, modificato in data 07/12/2021;

**RILEVATO** che, alla data della presente determinazione, con riguardo al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti (€ 89.499,38) sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, che NON risultano pertanto disponibili, essendo l'utilizzo delle stesse vincolato:

1. € 47.109,61 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. € 6.876,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo)

**RILEVATO** altresì che NON risultano disponibili nemmeno le seguenti somme, relative ad istituti contrattuali in essere, in quanto l'utilizzo delle medesime è vincolato, ovvero in quanto si sono verificate durante l'esercizio le condizioni che ne hanno determinato l'immediata liquidazione, sulla base del contratto decentrato triennale attualmente vigente:

- € 7.200,00 per compensi previsti da disposizioni di legge;
- € 300,00 per indennità specifiche responsabilità;
- € 115,00 per indennità condizioni di lavoro;
- € 371,88 per indennità di reperibilità;
- € 1.697,52 per turno e indennità di servizio esterno;

**RILEVATO** che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 25.829,37;

**CONSIDERATO** che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**RILEVATO** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – esercizio 2023, relativi alla spesa del personale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** l'art. 3 della legge 241/1990;

**VISTO** il CCNL Funzioni locali 2019/2021 stipulato in data 16/11/2022;

**RILEVATO** che in relazione all'adozione del presente atto, si attesta che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi, a norma dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento del Comune di Orco Feglino;

**DATO ATTO** che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all'art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

**DATO ATTO** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 154.328,19**, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
3. di dare atto che non è possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che rimane determinato in **€ 154.328,19**, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;
4. di dare atto che il fondo di cui sopra è stato depurato della decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di **€ 5.747,11**;
5. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
6. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
7. di dare atto che, alla data della presente costituzione, con riguardo al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti (€ 89.499,38) sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>ISTITUTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Progressioni economiche orizzontali storizzate	€ 47.109,61
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" Ccnl 22/01/2004)	€ 6.876,00

8. di dare atto che, alla data della presente costituzione, con riguardo al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti (€ 89.499,38), NON risultano disponibili nemmeno le seguenti somme, relative ad istituti contrattuali in essere, in quanto l'utilizzo delle medesime è vincolato, ovvero in quanto si sono verificate durante l'esercizio le condizioni che ne hanno determinato l'immediata liquidazione, sulla base del contratto decentrato triennale attualmente vigente:

<b>ISTITUTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Compensi previsti da disposizioni di legge	€ 7.200,00
Indennità per specifiche responsabilità	€ 300,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 115,00
Indennità di reperibilità	€ 371,88
Turno e indennità di servizio esterno	€ 1.697,52

9. di dare atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 25.829,37;
10. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, dovranno essere assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
11. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
12. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile del settore Amministrativo contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Firmato digitalmente  
DE NEGRI ELISA